

Provvedimento CIP li agosto 1975, n. 26
Nuovo sistema per le tariffe idriche nei vari comuni d'Italia. Norme di
esecuzione dei provvedimenti CIP n. 45/1974 e 46/1974
(G.U 31 ottobre 1975, n. 290).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

IL PRESIDENTE DELEGATO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896.'

Visto il punto 10) del provvedimento CIP n 45/1974 ed il punto 3) del provvedimento CIP n. 46/1974 del 4 ottobre 1974;

Considerata la necessità di stabilire norme di esecuzione per la determinazione delle tariffe idriche nei vari comuni d'Italia;

Dispone:

1. La determinazione delle tariffe relative a forniture di acqua, per tutti gli usi, è di esclusiva competenza dei comitati provinciali prezzi e, per quanto concerne gli acquedotti interprovinciali, del C.I.P.
2. Per gli acquedotti realizzati dalla Cassa per il Mezzogiorno o da altri enti pubblici, il C.I.P. o i comitati provinciali prezzi subentreranno nella competenza alla determinazione delle tariffe non appena la gestione della distribuzione dell'acqua per l'utenza sarà formalmente ceduta ad aziende distributrici.
La competenza del C.I.P. o dei comitati provinciali prezzi sussiste anche per i consorzi acquedottistici nel caso di vendita ad utenti non soci.
3. L'istruttoria delle pratiche di adeguamento tariffario con la nuova metodologia deve essere espletata direttamente dai comitati provinciali prezzi i quali si avvalgono, ove occorra, degli uffici tecnici del genio civile.
La ristrutturazione tariffaria deve armonizzare le denunciate ed accertate necessità del graduale ripianamento economico della gestione aziendale con l'esigenza di assicurare all'utenza una tariffa agevolata, limitata ai consumi essenziali.
In sede istruttoria, l'esame analitico delle voci inerenti le spese e i ricavi sarà eseguito sulla base del conto economico consuntivo dell'ultimo esercizio.
Le spese di natura non ricorrente devono essere ripartite in più esercizi.
4. Le deliberazioni dei comitati provinciali prezzi, da adottare previo parere della commissione consultiva e previo assenso del C.I.P., divengono operanti dalla data della loro pubblicazione sul Foglio annunci legali e con l'osservanza delle norme fissate dal Ministero dell'industria e del commercio con circolare n. 117 del 18 luglio 1947, riguardanti la prevalenza dei consumi.
5. Per l'istruttoria concernente gli acquedotti interprovinciali, il C.I.P. può dare mandato al comitato provinciale prezzi ove l'azienda distributtrice ha la propria sede amministrativa ad estendere gli accertamenti anche agli impianti idrici delle altre provincie servite dalla stessa azienda ed a formulare le proposte di

ristrutturazione tariffaria.

6. Agli acquedotti destinati a prevalente uso irriguo, compresi quelli a pelo libero tuttora disciplinati dal provvedimento C.I.P. n. 171 dell'11 maggio 1949, è applicabile, nel caso di comprovate esigenze di bilancio, la norma transitoria di cui al provvedimento n.46/1974.
7. Ai fini dell'estensione del principio della tariffa agevolata alle aziende sub-distributrici, saranno determinati quantitativi minimi di acqua corrispondenti ai bisogni globali per soli usi domestici. La relativa tariffazione alle aziende sub-distributrici può differire da quella praticata all'utenza diretta dell'acquedotto fornitore.
8. I quantitativi di acqua, anche se non consumati, stabiliti quale minimo garantito per le necessità domestiche fondamentali, devono essere fatturati all'utenza domestica a tariffa agevolata; i quantitativi di acqua eccedenti il livello delle necessità domestiche fondamentali, anche se non consumati, saranno fatturati a tariffa base il quantitativo contrattualmente impegnato; laddove non esiste tale impegno contrattuale, sarà considerato consumo da fatturare a tariffa base il quantitativo corrispondente ad una volta e mezzo quello previsto per la tariffa agevolata; per i consumi che superano tali limiti saranno applicate le tariffe relative ai consumi di eccedenza.
Per le utenze non domestiche il quantitativo da fatturare a tariffa base sarà stabilito nei regolamenti aziendali.
Le aziende fornitrici, contestualmente all'applicazione della nuova metodologia, prevista dai provvedimenti n. 45 e n. 46/74, dovranno invitare le rispettive utenze, anche diverse da quelle domestiche, ad aggiornare i quantitativi contrattuali in atto in conformità delle presenti disposizioni e di quelle contenute nei regolamenti di distribuzione aziendale.
In sede di aggiornamento, i depositi cauzionali, a suo tempo effettuati, restano invariati nei limiti dei quantitativi di acqua in atto contrattualmente impegnati o considerati come tali.
9. Il quantitativo di acqua considerato quale minimo fondamentale per gli usi domestici, ai fini della determinazione dei consumi a tariffa agevolata dovrà, nel caso di condomini serviti da unico contatore, essere rappresentato dal prodotto del numero degli appartamenti per il quantitativo minimo summenzionato.
10. La tariffa agevolata dovrà altresì essere estesa alle comunità che non esercitino attività commerciali o, comunque, aventi fini di lucro.
In tali casi l'equiparazione ad unità appartamento si determina dividendo per cinque il numero delle presenze medie calcolate su base almeno annuale.
11. È fatto assoluto divieto alle aziende erogatrici di porre in riscossione i canoni per i minimi impegnati in anticipo di oltre un semestre rispetto alla scadenza del periodo al quale si riferiscono.
12. Alle utenze «a bocca tassata» o «a luce tarata» che richiederanno, nell'ambito delle zone e dei tempi che saranno predisposti dall'azienda distributtrice entro un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento, la trasformazione a «contatore», le spese di trasformazione, fino all'apparecchio di misura aziendale compreso, saranno rateizzate senza alcuna maggiorazione e con addebito trimestrale non superiore al 70% dell'importo della bolletta afferente lo stesso periodo e relativa ai consumi impegnati.

Per tale periodo, alle utenze «a bocca tassata» o «a luce tarata» saranno praticati, per gli usi domestici, minimi garantiti di consumo o impegni minimi contrattuali in misura pari a quella praticata per gli stessi usi alla generalità delle utenze a contatore, salva ogni diversa richiesta da parte delle utenze interessate.

13. Nel caso di forniture particolari, non raffigurabili tra quelle previste dal provvedimento n. 45/1974 ed in particolare per le utenze di acqua non potabile, i nuovi prezzi di vendita al consumo non dovranno superare il livello del 50% delle corrispondenti tariffe previste dal summenzionato provvedimento.
14. Nei casi in cui il contatore o altro strumento di misura risulti di proprietà dell'utente, con manutenzione a suo carico, le relative quote fisse mensili previste al punto 6) del provvedimento n. 45/1974 dovranno essere ridotte del 50%. Le quote fisse mensili di cui sopra non possono, peraltro, essere autorizzate se non in sede di ristrutturazione tariffaria conseguente alla applicazione della nuova metodologia.
15. Ai fini della determinazione delle nuove tariffe di vendita dell'acqua per conseguire il recupero dell'esistente sbilancio fra costi e ricavi, viene indicato il seguente procedimento esemplificativo:

$$S = C - R$$

ove: S = sbilancio; C = costi; R = ricavi

$$S + R = Rn$$

ove: Rn = nuovi ricavi;

$$Rn = Ra + Rd$$

ove: Ra = ricavi da realizzare con la vendita di acqua in applicazione delle nuove tariffe;

ove: Rd = ricavi diversi derivanti dall'applicazione delle quote mensili di utenza prevista sub 6) del provvedimento CIP n. 45/1974 e con altre entrate diverse da quelle conseguite per vendita di acqua (allacciamento, contributi vari, interessi attivi, ecc.).

Determinati i valori di cui sopra, si procederà alla definizione delle nuove tariffe, tenendo conto che la «tariffa base», elemento fondamentale della ristrutturazione tariffaria, deve sostanzialmente risultare da:

$$Tb = \frac{Ra}{Mc\ av} = \frac{Rn - Rd}{Mc\ av}$$

ove: Tb = Tariffa base

ove: $Mc\ av$ = Metri cubi di acqua complessivamente venduti.

L'entità della tariffa agevolata per gli usi domestici sarà determinata in modo che i minori introiti corrispondenti a detta tariffa siano compensati dai maggiori introiti relativi ai consumi in eccedenza.

Per questi ultimi consumi saranno stabilite tre fasce tariffarie la cui entità dovrà penalizzare i consumi oltre il minimo garantito o il quantitativo contrattualmente impegnato. Se in dipendenza delle caratteristiche dell'acquedotto ovvero di particolari tipi di utilizzazione idrica non si ritenga necessario determinare le tre fasce di consumo eccedenti il minimo garantito o il quantitativo contrattualmente impegnato, sarà sufficiente fissare almeno una unica fascia di penalizzazione.

16. Le norme di cui ai punti precedenti sono applicabili anche alle ristrutturazioni tariffarie già intervenute a seguito del provvedimento CIP 46/1974. Le modifiche

necessarie per l'adeguamento a tali norme devono intervenire quanto prima possibile e comunque entro e non oltre il corrente anno.

17. I comitati provinciali dei prezzi provvederanno a comunicare alla segreteria del C.I.P. l'elenco delle aziende acquedottistiche operanti nelle rispettive circoscrizioni, specificando i dati tecnici che le caratterizzano nonché i principali elementi di natura economica e le tariffe autorizzate.

Detti elenchi dovranno essere aggiornati ad ogni revisione tariffaria.